

	Rev. 1.0	pag. 1/3
Regolamento Consulenze conto terzi	20/02/2020	



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Centro Interdipartimentale per il
Miglioramento e la Valorizzazione
delle Risorse Biologiche Agro-alimentari
BIOGEST-SITEIA

Regolamento delle consulenze per conto terzi

in vigore dal 01/04/2020

Redatto in riferimento ai

Requisiti essenziali per l'accreditamento istituzionale delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico dell' Emilia-Romagna, Allegato A, Determina R.E.R. 5199/2010.

COPIA NUMERO: _____

copia controllata Assegnata a _____

copia non controllata

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1.0	20/02/2020	Prima emissione	<i>E.F</i>	<i>A.A</i>	<i>D.L</i>

Il presente documento è di proprietà di BIOGEST - SITEIA ed è da considerarsi documento riservato.



- 1. **Oggetto**

1.1 Il presente regolamento disciplina le prestazioni di consulenza scientifica e tecnica fornite dal personale docente e ricercatore del Centro Biogest-Siteia a favore di committenti esterni.

Rientrano in questa categoria le attività di consulenza (consultazioni, pareri, perizie, sopralluoghi, supporto tecnico-scientifico, coordinamento) che richiedono scarso uso delle risorse strumentali del Centro e in cui prevalgono l'impegno e le competenze personali del docente/ricercatore (di seguito denominato "Consulente") che fornisce la prestazione.

1.2 Il presente Regolamento si applica esclusivamente alle prestazioni di cui al comma 1.1, il cui valore non è superiore a 15.000 Euro (iva esclusa). In caso contrario si ricorrerà alla stipula del Contratto di ricerca del Centro.

1.3 Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle condizioni esplicitate nell'Offerta redatta utilizzando il modulo M1-PR-COM a cui va sempre allegato.

2. **Importi**

Gli importi delle consulenze sono valutati a corpo in quanto il valore è proporzionale alle valutazioni, soluzioni, idee, concetti di rilevante utilità per il committente, derivanti da speciali esperienze e competenze del Consulente.

3. **Condizioni generali**

3.1. **RELAZIONI.** Se prevista dall'Ordinativo, il Centro si impegna a fornire al Committente apposita relazione indicando le attività svolte in esecuzione della fornitura e i risultati conseguiti. I termini della consegna sono stabiliti nell'Ordinativo.

3.2. **PROPRIETA' INTELLETTUALE.** Le parti convengono che la proprietà di qualunque risultato, inventivo, brevettabile o meno, derivante direttamente dall'attività di consulenza spetterà in via esclusiva al Committente. I risultati inventivi, brevettabili o meno, che dovessero scaturire in

occasione dello svolgimento dell'attività di consulenza, ma che non siano riferibili direttamente all'attività di consulenza specificatamente dedotta in contratto, sono di proprietà dell'Università di Modena e Reggio Emilia. In ogni caso è fatto salvo il diritto del ricercatore di essere nominato quale autore in eventuali brevetti relativi a tali risultati.

3.3. DIRITTI DEL CENTRO. Il Centro potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente comma, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, previa autorizzazione scritta del Committente.

3.4. OBBLIGHI DI SEGRETEZZA. Ciascuna delle parti è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalla controparte in virtù del contratto stesso. Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi 5 anni dalla scadenza del presente contratto, salvo diversa autorizzazione scritta tra le parti.

3.5. ASSICURAZIONI. Il Centro e il Committente dichiarano di aver stipulato adeguate polizze assicurative a copertura "Responsabilità civile verso terzi" ed "Infortuni".

3.6. COMUNICAZIONI. Relazione (se prevista), fattura e corrispondenze dovranno essere inviate agli indirizzi indicati sull'Offerta

4. Conferimento dell'incarico

4.1. Sulla base di un'Offerta predisposta dal Consulente (M1-PR-COM) il committente conferisce l'incarico al Centro controfirmando per accettazione l'Offerta ricevuta recante i seguenti riferimenti minimi:

Nome e cognome del Consulente

Descrizione sintetica dell'attività

Importo complessivo concordato

Accettazione esplicita delle condizioni generali contenute nel presente Regolamento.

5.0 DURATA DELLA PRESTAZIONE

La durata della prestazione viene definita come il periodo tra la data dell'accettazione dell'offerta (data inizio) e la data di emissione della fattura a saldo finale (data fine)